

Rapporto

numero

7085 R

data

6 aprile 2016

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 14 aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 e sul complemento del 13 gennaio 2016 concernente l'aggiornamento dell'art. 8 cpv. 2

Con il messaggio n. 7085 e il complemento allo stesso presentato il 13 gennaio 2016, il Consiglio di Stato chiede di approvare la modifica della norma transitoria della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (modifica art. 25) e l'aggiornamento dell'art. 8 cpv. 2.

I. PREMESSA

Il 15 aprile 2013 il Gran Consiglio ha approvato:

1. la modifica della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (Lapis; RL 1.4.3.1)
2. il disegno di Legge di applicazione del Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati
3. il decreto legislativo concernente l'adesione al Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

Tali adeguamenti legislativi sono stati voluti al fine di apportare alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti nell'ambito delle attività private di sicurezza nonché di introdurre dei requisiti minimi di formazione professionale già nella fase di attesa dell'entrata in vigore del citato Concordato, in modo da migliorare la qualità dei servizi offerti.

II. PROBLEMATICHE

Le modifiche sopracitate sono entrate in vigore il 14 giugno 2013. Fino ad allora, il previgente art. 5 cpv. 2 Lapis permetteva il rilascio di un'autorizzazione a esercitare le attività private di investigazione e sorveglianza a cittadini di nazionalità diversa da quella svizzera a condizione che fossero residenti in Ticino da almeno cinque anni. Nell'attuale normativa tale deroga non è più presente, ciononostante non è stata prevista alcuna norma transitoria che regoli le situazioni relative alle persone provenienti da Stati terzi, le quali in virtù del previgente quadro giuridico già dispongono (anche da lungo tempo e senza creare problemi) di un'autorizzazione Lapis.

Se il Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati fosse effettivamente entrato in vigore – come allora ipotizzato – il 1° luglio 2014, non vi

sarebbero stati particolari problemi, ritenuto che l'art. 5 lett. a dello stesso prevede il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività in questo contesto anche ai titolari di un permesso di soggiorno o di domicilio da almeno due anni. Tuttavia il Concordato non è entrato in vigore entro l'auspicato termine in quanto i lavori preparatori, attualmente in corso, hanno richiesto più tempo del previsto. Attualmente l'entrata in vigore è prevista non prima del gennaio 2017.

Questa circostanza ha fatto emergere un inconveniente che incide non di poco sulla situazione professionale delle persone toccate, le quali a causa di una lacuna legislativa perderanno il lavoro che svolgono da più anni, con immaginabili gravi conseguenze anche sul piano personale. Giusta le norme Lapis vigenti i cittadini provenienti da Stati terzi titolari di un'autorizzazione ai sensi della previgente normativa non possono infatti più ottenere alla scadenza il rinnovo di tale permesso, rispettivamente, in caso di trasferimento presso un'altra ditta durante il corso di validità dell'autorizzazione, il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo concernente la nuova datrice di lavoro; di conseguenza è loro preclusa la possibilità di continuare la propria attività lavorativa nel settore privato della sicurezza e sorveglianza.

La questione è stata anche segnalata da cittadini e diverse società di sicurezza attivi nel settore che si sono rivolti al Dipartimento delle istituzioni chiedendo di valutare la possibilità di porre rimedio a tale ingiustificato pregiudizio.

Con un complemento al messaggio, datato 13 gennaio 2016, il Consiglio di Stato ha inoltre segnalato un'ulteriore problematica, la quale crea difficoltà pratiche di applicazione. L'attuale art. 8 cpv 2 della Lapis impone alla Sezione polizia amministrativa, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, di rifiutare l'autorizzazione per l'attività di agente privato di sicurezza se nell'estratto del casellario giudiziale del richiedente appare l'iscrizione di una condanna per un qualsiasi delitto o crimine, indipendentemente dalla natura del reato e da un eventuale nesso con lo svolgimento dei compiti di questa funzione. Ciò equivale a un divieto a esercitare una determinata professione. Per costante giurisprudenza e consolidata dottrina, una simile limitazione della libertà economica individuale deve necessariamente rispettare il principio della proporzionalità. La normativa vigente non consente invece alcuna ponderazione delle circostanze concrete. La semplice iscrizione di un delitto o di un crimine nel casellario giudiziale implica il rifiuto dell'autorizzazione senza che l'autorità amministrativa possa operare alcuna valutazione di sorta sul fatto che tale comportamento costituisca o meno un impedimento al corretto svolgimento dell'attività di sicurezza privata. In concreto questo significa che, giusta l'art. 8 cpv. 2 Lapis una persona condannata per un'infrazione grave alle norme di materia di circolazione per eccesso di velocità non possa disporre dell'autorizzazione per l'attività di agente privato di sicurezza, sebbene tale circostanza non comporti per forza un pregiudizio per la professione nell'ambito Lapis.

Anche il Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati all'art. 5 cpv 1 lett d, prevede quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di agente privato di sicurezza – come la Lapis – che il casellario giudiziale non riporti alcuna condanna per crimini o delitti. A questo proposito i membri ticinesi del gruppo di lavoro incaricato di chiarire gli aspetti legati all'interpretazione del concetto della buona condotta in materia di polizia, in base all'esperienza fatta nell'ambito dell'applicazione della Lapis, hanno reso attenti i colleghi riguardo alle problematiche correlate con una formulazione tanto restrittiva. La Commissione concordataria ha pertanto elaborato alcune direttive in merito alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione

indicando che queste «devono essere applicate, (...), in linea con quanto disposto dal diritto costituzionale, ad esse sovraordinato, e da altre fonti giuridiche di pari livello» (cfr. Direttive della Commissione in merito alle disposizioni di esecuzione del 13 ottobre 2014). In altre parole la Commissione sostiene la tesi secondo la quale, in virtù della preminenza del diritto superiore, detta norma debba essere applicata in conformità con il diritto costituzionale.

III. PROPOSTE DI MODIFICA

Alla luce di quanto precede, considerato che la lacuna legislativa riscontrata genera un impatto considerevole sulla situazione di fatto di diverse persone con gravi ripercussioni sull'intera sfera personale e familiare; tenuto conto inoltre che questi cittadini sono attivi da numerosi anni in questo settore senza arrecare particolari disagi all'ordine e alla sicurezza pubblici; ritenuto che, in virtù delle garanzie fondamentali della buona fede e della certezza del diritto, appare equo limitare gli effetti di tale modifica legislativa che nega qualsiasi possibilità di concedere autorizzazioni ai sensi della Lapis anche a persone che già ne sono in possesso da svariati anni, il Consiglio di Stato propone di introdurre un regime transitorio tramite la modifica dell'art. 25 Lapis. Esso consentirà ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi residenti in Ticino da lungo tempo e che già sono al beneficio di un'autorizzazione Lapis di richiedere entro la scadenza il rinnovo, rispettivamente l'emissione di una nuova autorizzazione in deroga al requisito di cui all'art. 5 lett. a Lapis, fermo restando che essi soddisfino tutte le altre condizioni imposte dalla legge in questione. Tale deroga non è per contro applicabile nel caso di autorizzazioni Lapis già scadute e neppure qualora il richiedente di nazionalità diversa da quella svizzera o di uno dei Paesi UE/AELS presenti ex novo istanza per il rilascio di un'autorizzazione.

Con questa modifica si intende dotare la Lapis di una norma transitoria che consenta a coloro che hanno beneficiato della previgente normativa meno restrittiva in merito al requisito della nazionalità richiesto per il rilascio dell'autorizzazione, di poter continuare a svolgere ogni genere di attività nel settore della sicurezza privata.

L'articolo in questione viene pertanto così riformulato:

Articolo 25 cpv. 2 (nuovo) - Norme transitorie

²Fino all'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi, residenti nel Cantone, viene rilasciata rispettivamente rinnovata l'autorizzazione in deroga all'art. 5 lett. a), purché essi siano già al beneficio di un'autorizzazione valida al momento dell'inoltro dell'istanza.

Nell'intento di non inasprire eccessivamente l'accesso alla professione dell'agente privato di sicurezza, il Consiglio di Stato ritiene opportuno allineare i requisiti inerenti alla buona condotta alle esigenze richieste in materia di armi a livello federale. In concreto si propone di modificare l'art. 8 cpv 2 e permettere all'autorità amministrativa un margine di discrezionalità nella valutazione delle condizioni per il rilascio del permesso. Il Consiglio di Stato sottolinea che tale modifica non si pone in contrasto con gli interessi che la Lapis si prefigge di tutelare, giacché anche in futuro chi vorrà essere attivo nel settore della sicurezza privata dovrà continuare a dimostrare un accresciuto grado di integrità morale. Si propone quindi di riformulare il cpv. 2 dell'art. 8 Lapis riprendendo i principi della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) all'art. 8 cpv 2 lett b, c e d. Permane inoltre la formulazione generale, ora prevista alla lett. e con la quale

si vuole confermare il margine d'apprezzamento per l'Autorità preposta al rilascio negli altri casi in cui la condotta del richiedente è dubbia. Con tale facoltà si vuole assicurare, ad esempio, che alle persone con precedenti per reati contro il patrimonio, reati in ambito di stupefacenti o più in generale che per il loro comportamento non garantiscono le sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle attività, l'autorizzazione possa essere rifiutata.

Articolo 8 cpv. 2

²L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) *in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;*
- b) *dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;*
- c) *è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;*
- d) *è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;*
- e) *per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.*

IV. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione ha preso atto delle proposte di modifica del Consiglio di Stato allegate al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 e al complemento del 13 gennaio 2016 e le condivide, invitando quindi il Gran Consiglio ad accoglierle.

Per la Commissione della legislazione:

Nadia Ghisolfi, relatrice
Agustoni - Celio - Ferrari -
Filippini - Gendotti - Giudici -
Minotti - Rückert

Disegno di

LEGGE

sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (LAPIS); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 aprile 2015 n. 7085 del Consiglio di Stato,
- visto il complemento del 13 gennaio 2016 del Consiglio di Stato al messaggio 14 aprile 2015 n. 7085,
- visto il rapporto 6 aprile 2016 n. 7085R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è così modificata:

Articolo 8 cpv. 2

²L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

Art. 25 cpv. 2 (nuovo)

²Fino all'entrata in vigore del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati, ai cittadini stranieri provenienti da Stati terzi, residenti nel Cantone, viene rilasciata rispettivamente rinnovata l'autorizzazione in deroga all'art. 5 lett. a), purché essi siano già al beneficio di un'autorizzazione valida al momento dell'inoltro dell'istanza.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.